



**COMUNE DI GRADO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI ISOLE, MOTE E CASONI  
NELL' AMBITO LAGUNARE ED IN  
LOCALITA' PUNTA SDOBBA E ANFORA.**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.51 DD.31.10.1997;  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.30 DD.20.8.1999;  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.64 DD.27.12.2005;  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.66 DD.29.11.2007.

## **CAPO I**

### **FINALITA'**

#### **ART.1**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Grado dei beni comunali di cui al comma 4, lettera b).
2. Il regolamento, al fine di assicurare l'esercizio dell'uso civico della pesca, sia diretto che indiretto, è ispirato ai criteri di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento risulta da ciascun provvedimento di concessione.
4. Ai fini previsti dal presente regolamento si intende per:
  - a) "Comune" il Comune di Grado, quale organo rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 dello Statuto, della collettività comunale degli utenti degli usi civici di pesca;
  - b) "beni" i beni immobili di proprietà del Comune di Grado, costituiti dalle terre emerse della laguna e delle località Punta Sdobba e Anfora, oggetto di uso civico, e in particolare dalle isole, dalle mote, dalle velme, dalle barene e dai casoni sovrastanti ad esse;
  - c) "uso civico" l'uso civico di pesca gravante sui beni di cui alla lettera b);
  - d) "cittadino" o "cittadini" rispettivamente il cittadino o i cittadini residenti nel Comune di Grado.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI BENI GRAVATI DA USO CIVICO.**

#### **ART.2**

**Comma 3 modificato con delibera consiliare n. 64 dd. 27.12.2005**

1. I beni di cui all'articolo 1 sono assegnati in concessione ai cittadini, che non siano già titolari di concessione di beni di cui al presente Regolamento o di altri beni comunali lagunari gravati da uso civico.
2. In caso di concorrenza di domande è attribuita priorità ai cittadini che esercitano la pesca quale attività esclusiva o prevalente.
3. L'attività esclusiva o prevalente di pesca è comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46,47 del D.P.R. 28-12-2000 n.

445 o s.m.i.. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità della dichiarazione.

4. L'accertata non veridicità della dichiarazione resa ai sensi del comma 3 comporta, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca della concessione ottenuta.

#### **ART.3**

**Comma 4 modificato con delibera consiliare n. 64 dd. 27.12.2005**

1. I beni che risultino liberi dopo l'accertamento e inventario degli stessi, sono assentiti in concessione fra i cittadini aventi i requisiti richiesti, tramite sorteggio.
2. Per partecipare al sorteggio i cittadini presentano domanda al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso. La domanda è presentata direttamente agli uffici del Comune.
3. Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, predispone l'elenco dei cittadini ammessi al sorteggio che è pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni.
4. Contro la formazione dell'elenco è ammesso ricorso verso i soggetti competenti.

#### **ART.4**

**Comma 3 sostituito con delibera consiliare n. 64 dd. 27.12.2005**

1. Il Comune dà avviso del sorteggio ai cittadini interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicandone giorno e ora almeno una settimana prima. Il sorteggio stesso è presieduto dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del Comune.
2. La mancata presenza dell'interessato o di un suo familiare munito di delega, data ai sensi delle vigenti disposizioni, alle operazioni di sorteggio è considerata rinuncia alla domanda di cui all'articolo 3.
3. Il cittadino assegnatario è tenuto a trasmettere al Comune, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di concessione.”

### **CAPO III**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE-RINNOVO-RINUNCIA-TRASFERIMENTO IN CASO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO.**

#### **ART.5**

1. Con riferimento all'art.9 comma 6 dello Statuto Comunale, la concessione dei beni ha la durata di anni 9 (nove).
2. La concessione scade di diritto al termine del periodo di cui al comma 1 senza possibilità di proroga tacita.
3. In caso di rinuncia da parte del concessionario all'utilizzo del bene prima della scadenza della concessione, da comunicarsi per iscritto al Comune, tutte le opere eventualmente autorizzate e realizzate sui beni entrano gratuitamente nel patrimonio del Comune, per la successiva assegnazione con le modalità di cui al Capo II.

#### **ART.6**

**Comma 2 modificato con delibera consiliare n. 64 dd. 27.12.2005**

1. Alla scadenza prevista dall'art.5, comma 1, il cittadino può ottenere il rinnovo della concessione, previa presentazione di apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza, purché abbia adempiuto a tutti gli obblighi e le prescrizioni contrattuali.
2. Il rinnovo della concessione è determinato dal soggetto competente, sulla base dell'istruttoria condotta con particolare riguardo all'esecuzione delle opere previste dall'art.10.
3. Alla concessione di cui al comma 2 si applica il canone relativo all'ultima annualità della precedente concessione, aggiornato nella misura e con le modalità di cui all'art.9, comma 1, salvo che non siano stati modificati i parametri di cui all'art.8 a seguito dell'esecuzione di ulteriori opere durante il precedente periodo di concessione. In tale ultimo caso il canone è adeguato, in aumento o in diminuzione, anche in relazione alle variazioni apportate.

#### **ART.7**

1. In caso di decesso del concessionario la concessione è trasferita dal Comune, fino alla naturale scadenza, agli eredi che ne facciano richiesta, che siano cittadini e non siano titolari di altra concessione di beni di cui al presente Regolamento o di altri beni comunali lagunari gravati da uso civico.
2. Gli eredi di cui al comma 1, entro tre mesi dall'evento di cui al medesimo comma, designano uno solo fra essi al quale il Comune trasferisce la concessione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il bene retrocede al Comune con ogni pertinenza o accessione senza che ai soggetti di cui al comma 1 sia dovuto alcun indennizzo o sia riconosciuto alcun danno.
4. Successivamente alla retrocessione di cui al comma 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3.

## **CAPO IV**

### **CANONE**

#### **ART.8**

1. I beni sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Della consegna è redatto apposito verbale, con allegata documentazione fotografica, in cui viene indicata la consistenza del bene.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento nei confronti del Comune di un canone determinato ai sensi dell'art.9.

#### **ART.9**

1. Ai sensi della legge 8.6.1990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta Comunale, sentito il parere di una apposita Commissione composta dall'Assessore alla pesca, da un membro della maggioranza, da un membro della minoranza, dal Presidente della Cooperativa Pescatori, dell'Associazione Graisani de Palù e dell'Associazione pescatori di Grado con diritto di uso civico, delibera il regime per l'applicazione dei canoni per le concessioni previste dal presente Regolamento.
2. La delibera della Giunta Comunale si ispirerà ai seguenti principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale:
  - a) Il canone sarà calcolato in base all'entità della superficie coperta (intendendosi come tale la proiezione geometrica delle murature perimetrali e dei pilastri dei manufatti chiusi) e di quella scoperta (intendendosi per essa la superficie della mota); per le assegnazioni ex novo, al canone stabilito saranno introdotti dei correttivi per tener conto dello stato di conservazione del bene concesso, dell'esistenza di pozzo artesiano, dell'obbligo o meno di manutenzione opere idrauliche e dell'eventuale raggiungibilità del bene medesimo con mezzi rotabili.
  - b) per i pescatori muniti di licenza di pesca che dimostrino di svolgere l'attività di pesca anche in laguna e che utilizzino il bene per la medesima attività, avuto riguardo alla natura dell'uso collettivo dei beni e alla destinazione prioritaria di essi all'attività di pesca, il canone sarà ridotto in misura del 50% del valore stabilito al comma 1;
  - c) per lo svolgimento di attività commerciale o a carattere ricettivo o di ristorazione o di attività ad esse assimilate la misura del canone verrà determinata in rapporto alla redditività del bene in sé ed in riferimento al ricavato prevedibile dall'esercizio che si intende svolgere, ponderatamente all'interesse riflesso che vi può avere la collettività titolare. Sulla

determinazione del canone provvederà la Giunta Comunale sentita l'apposita Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo;

- d) riduzione del canone fino alla metà della misura normale per tutta la durata dei lavori e comunque per un numero di annualità non superiore a cinque nell'ipotesi in cui il concessionario effettui lavori di straordinaria manutenzione del bene;
- e) la misura del canone determinata ai sensi del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino alla metà in caso di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione dell'utilizzazione della concessione. Sulla determinazione della riduzione provvede la Giunta Comunale;
- f) il ricavato dei canoni è versato all'Entrata del Bilancio Comunale per essere utilizzato a mezzo di apposito capitolo di spesa per la realizzazione di lavori ed opere permanenti a beneficio della collettività e/o della laguna.

#### **ART.10**

1. I concessionari si obbligano con il Comune, oltre al pagamento del canone, ad effettuare, nell'arco della durata della concessione, le ordinarie opere di difesa, manutenzione della mota, cavane, pontili e casoni ed ogni altra opera di manutenzione del bene.
2. Le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono ottenere i prescritti pareri sotto l'aspetto idraulico, di polizia lagunare e ambientale, nonché l'autorizzazione edilizia; le stesse sono eseguite sotto la sorveglianza del Settore Tecnico Comunale.
3. Il concessionario richiede il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia per l'esecuzione di opere in conformità allo strumento urbanistico vigente. In tal caso il concessionario si impegna e si obbliga ad eseguire dette opere a proprio rischio e cura entro i termini fissati dal contratto.
4. Alla scadenza contrattuale le opere eseguite ai sensi del presente articolo accedono gratuitamente alla proprietà comunale allo stato in cui si trovano, senza che il concessionario possa pretendere o avanzare diritti ad indennizzi o danni di sorta.

#### **ART.11**

**Comma 3 e 4 inseriti con delibera consiliare n. 66 dd. 29.11.2007**

1. E' fatto divieto al concessionario di subconcedere a qualsiasi titolo il bene avuto in concessione o di mutare la destinazione d'uso.
2. E' altresì vietata l'utilizzazione o la fruizione anche temporanea del bene a persone estranee senza la presenza del titolare o di un familiare o parente e affini

fino al terzo grado; è tuttavia concesso ai cittadini gradesi l'utilizzo o la fruizione temporanea del bene previa autorizzazione del titolare. In ogni caso la responsabilità derivante da tale uso è riferita al concessionario.

3. Resta salva tuttavia la facoltà di fruizione e gestione dei beni lagunari da parte di soggetti terzi in località Anfora-Porto Buso, qualora i concessionari dei beni (mote, casoni) partecipino al progetto c.d. "albergo diffuso" od altri progetti analoghi, in cui l'ente comunale sia coinvolto.
4. La partecipazione dei terzi è autorizzata esclusivamente secondo i modi e le forme previste dal progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.

## **CAPO V**

### **CESSAZIONE - REVOCA E SANZIONI - CAUZIONI.**

#### **ART.12**

1. La perdita, per qualsiasi causa, della residenza anagrafica nel Comune comporterà il mancato rinnovo della concessione alla scadenza, senza diritto a risarcimento o indennizzo alcuno.

#### **ART.13**

1. Il Comune procede alla revoca della concessione, senza che il concessionario possa vantare diritti al risarcimento di danni o indennizzi di sorta, nel caso:
  - a) di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art.2. comma 3;
  - b) previsto all'art.11 comma 1.
  - c) di utilizzazione o fruizione del bene da parte di persone diverse da quelle indicate all'art.11, comma 2, accertate più di tre volte;
  - d) di mancato pagamento del canone di cui all'art.8, comma 2, nel termine fissato nel contratto, dopo un primo richiamo nei termini stabiliti dall'Amministrazione;
  - e) di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art.10, comma 1, dovuto a cause imputabili al concessionario;
  - f) di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art.10, comma 3 nei termini fissati dall'atto concessorio, dovuto a cause imputabili al concessionario.

#### **ART.14**

1. Oltre ai provvedimenti indicati negli artt.7 e 13, alle infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 a Lire 1.000.000.=.
2. Ai sensi dell'art.107 del R.D.3.3.1934, n.393, è data facoltà al trasgressore o agli eventuali obbligati in solido di liberarsi dell'obbligazione mediante pagamento in via breve della somma di lire 200.000.= a titolo di conciliazione amministrativa.
3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, potrà essere disposta la revoca della concessione senza che l'assegnatario possa vantare diritti ad indennizzi o a risarcimenti.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento si osservano le disposizioni previste dagli artt.106 e 107 del R.D.3.3.1934 n.393 e successive modificazioni ed integrazioni, e la procedura di cui alla legge 24.11.1981 n.689.
5. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Comunale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art.13 della legge 24.11.1981, n.689, nonché, per la parte urbanistico-edilizia e patrimoniale, ai funzionari del Settore Tecnico.

#### **ART.15**

**Comma 3 inserito con delibera consiliare n. 64 dd. 27.12.2005**

1. Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli obblighi di cui all'art.10, comma 1, pari ad una annualità del canone.
2. La revoca della concessione comporta, in ogni caso, l'incameramento della cauzione da parte del Comune e l'accessione gratuita alla proprietà comunale delle opere eseguite, senza che il concessionario possa pretendere o vantare diritto a risarcimento di danni o indennizzi di sorta.
3. Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della concessione.

### **CAPO VI**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART.16**

**Comma 3 modificato con delibera n. 30 dd. 20.08.1999**

1. Hanno diritto alla prelazione per la concessione novennale del bene detenuto, in armonia con l'art.9 della Legge sugli Usi Civici, gli attuali occupanti di mote e

casoni, anche se non residenti nel Comune, purché concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b) l'occupazione duri da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

2. Hanno diritto alla prelazione per la concessione del bene detenuto anche per un periodo inferiore a 10 anni, gli attuali occupanti di mote e casoni che dimostrino, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di:

- a) essere in possesso del requisito della residenza nel Comune;
- b) aver apportato sostanziali e permanenti migliorie al bene comunale occupato;

3. Il diritto di prelazione previsto dai commi 1 e 2 deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31.12.1999.

4. Il rinnovo della concessione rilasciata ai sensi dei commi 1.e 2. è concesso esclusivamente con le modalità stabilite all'art.6 ai soggetti previsti dall'art.2 comma 1.

#### **ART.17**

1. Il Comune si riserva di tenere a propria disposizione alcune mote con sovrastanti casoni perché i suddetti beni siano utilizzati a fini generali sia direttamente sia attraverso l'affidamento in gestione ad associazioni locali di utilità sociale, non aventi fini di lucro, esponenziali di interessi diffusi o collettivi.

#### **ART.18**

1. Gli assegnatari potranno riunirsi nel Consorzio "Tutela, conservazione e salvaguardia di isole, mote e casoni nell'ambito lagunare e in loc. Punta Sdobba e Anfora" così come previsto dall'articolo 23 della Legge n.1766 dd.16.06.1927 per provvedere più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzare e godere dei vantaggi previsti dalle leggi, in collaborazione col Comune.

\*\*\*\*\*